

C.A.L. S.p.A.

Atto integrativo dell'aggiuntivo n. 1 alla Convenzione unica, sottoscritto in data 7.9.2009

TRA

C.A.L. S.p.A., con sede legale in Milano, Via N. Copernico 42, denominata in seguito per brevità "Concedente"

E

Società di Progetto Brebemi S.p.A., con sede legale in Brescia, Via Somalia 2/4, subentrata all'ATI Brebemi S.p.A. ed altri ai sensi dell'articolo 37-*qui quies* della L. 109 del 1994 nella convenzione 24 Luglio 2003, originariamente stipulata con ANAS S.p.A. denominato in seguito per brevità "Concessionario".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2010, addì 4 del mese di giugno in Milano, Via Copernico 42,

SONO PRESENTI

DA UN PARTE

Antonio Rognoni, nato a Milano, il 12.12.1960, nella sua qualità di Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., con sede legale in Milano, Via N. Copernico 42, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, REA 1837186, C.F. e P. IVA 05645680967, munito degli occorrenti poteri in forza delle Delibere del Consiglio di Amministrazione del 9.3.2007 e del 20.7.2009;

E DALL'ALTRA

Francesco Bettoni, nato a Visano, il 23.8.1948, e Bruno Bottiglieri, nato a Campagna, il 9.1.1951, rispettivamente in qualità di Presidente e di Direttore Generale della Società di Progetto Brebemi S.p.a, con sede legale in Brescia, via Somalia 2/4, iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, R.E.A. 455412, C.F. e P.IVA 02508160989, muniti degli occorrenti poteri in forza delle Delibere del Consiglio di Amministrazione del 28.3.2007 e del 27.12.2007, nonché delle Delibere del Comitato Esecutivo del 29.5.2009 e del 5.6.2009;

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSO CHE

- (A) in data 1.8.2007 è stata sottoscritta tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. ("CAL") e la Società di Progetto Brebemi S.p.A. ("Brebemi") la "Convenzione unica - ai sensi dell'articolo 2, comma 82, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con Legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i - per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione del collegamento autostradale tra le città di Brescia e di Milano" (la "Convenzione unica");
- (B) con delibera n. 42/2009 del 26.6.2009 il CIPE ha approvato la progettazione definitiva del collegamento autostradale tra le città di Brescia e di Milano ed ha disposto, tra l'altro, che CAL e Concessionario provvedano a stipulare apposito atto aggiuntivo alla Convenzione unica per adottare il nuovo piano economico finanziario che sostituisca quello allegato a detta Convenzione unica;
- (C) in data 7.9.2009 CAL e Brebemi hanno sottoscritto l' "Atto aggiuntivo n. 1 alla 'Convenzione unica - ai sensi dell'articolo 2, comma 82, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con Legge 24

novembre 2006, n. 286 e s.m.i – per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione del collegamento autostradale tra le città di Brescia e di Milano', sottoscritta in data 1 agosto 2007" (l' "Atto aggiuntivo n.1");

- (D) con l'Atto aggiuntivo n.1 le Parti hanno adottato, in attuazione di quanto disposto dalla delibera CIPE n. 42/2009 richiamata alla precedente premessa (B), il Piano Economico Finanziario della concessione ("PEF") e la Relazione accompagnatoria di cui agli allegati C) e D) del medesimo Atto aggiuntivo;
- (E) nell'ambito dell'adozione del PEF così come valutato dalla Delibera CIPE 42/2009 e allegato all'Atto aggiuntivo n.1, le Parti hanno successivamente definito - in attuazione dell'articolo 11, c. 5, lett. b), della L. 498/1992, come da ultimo modificato dal D.L. 185/2008 convertito in legge con L. 2/2009 - i requisiti di solidità patrimoniale che il Concessionario è obbligato a mantenere ai sensi dell'articolo 3.2, lett. (Q) della Convenzione unica;
- (F) le Parti, con il presente atto, intendono quindi integrare l'Atto aggiuntivo n. 1 con l'individuazione dei predetti requisiti di solidità patrimoniale;
- (G) il presente atto sostituisce l'analogo atto integrativo sottoscritto dalla parti in data 21.04.2010 e trasmesso da CAL al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in pari data con nota Prot. CAL-210410-00001;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra C.A.L. S.p.A. e Società di Progetto Brebemi S.p.A., come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE

- 1.1 Le premesse e il seguente allegato formano parte integrante del presente atto e costituiscono anch'essi patto:

A Documento "*Requisiti di solidità patrimoniale*"

2. OGGETTO

- 2.1 Con il presente atto integrativo le Parti individuano i requisiti di solidità patrimoniale che il Concessionario è obbligato a mantenere ai sensi dell'articolo 3.2, lett. (Q) della Convenzione unica.
- 2.2 Detti requisiti sono fissati nel documento allegato al presente atto sub A).

3. PATTUZIONI CONCLUSIVE

- 3.1 Il presente atto integrativo costituisce parte integrante e sostanziale dell'Atto aggiuntivo n.1.
- 3.2 Per quanto non diversamente disposto nel presente atto integrativo, restano fermi ed invariati i contenuti dell'Atto aggiuntivo n. 1 e della Convenzione unica.



- 3.3 La Convenzione unica e l'Atto aggiuntivo n.1, come integrato con il presente atto e con il relativo allegato A) "*Requisiti di solidità patrimoniale*", costituiscono congiuntamente la regolamentazione contrattuale del rapporto concessorio.
- 3.4 Il presente atto è soggetto, unitamente all'Atto aggiuntivo n.1, alla approvazione con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 21, c. 4, del D.L. 24.12.2003, n. 355.
- 3.5 Il presente atto è soggetto a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione del presente atto integrativo, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico del Concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Concedente



Antonio Rognoni

Concessionario



Francesco Bettoni



Bruno Bottiglieri

ALLEGATO A - REQUISITI DI SOLIDITA' PATRIMONIALE

I. REQUISITI DI SOLIDITA' PATRIMONIALE

Il Concessionario è tenuto, al termine di ciascun esercizio, a dimostrare il rispetto del seguente rapporto di solidità patrimoniale calcolato sulla base dei dati consuntivi risultanti dall'ultimo bilancio approvato:

$$\frac{FCO}{SD} > 1,2$$

dove:

FCO = flusso di cassa operativo disponibile per il servizio del debito

SD = servizio del debito

Il flusso di cassa operativo disponibile per il servizio del debito (*FCO*) di ciascun esercizio è calcolato sulla base dei dati consuntivi dell'ultimo bilancio approvato ed è dato dalla somma algebrica delle seguenti poste di bilancio:

(+)	Utile dell'esercizio
(+)	Imposte sul reddito dell'esercizio
(-)	Imposte sul reddito corrisposte
(+)	Oneri finanziari al netto dei proventi
(+)	Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni
(+)	Accantonamenti per rischi
(+)	Altri accantonamenti
(+)	Rettifiche di valore delle attività finanziarie
(=)	Flusso di cassa operativo disponibile per il servizio del debito (FCO)

Il servizio del debito (SD) è pari alla rata annua costante, comprensiva della quota interessi e della quota capitale, necessaria al rimborso entro la scadenza della concessione del debito finanziario netto di fine esercizio risultante dall'ultimo bilancio approvato, assumendo un tasso di interesse di mercato.

Il valore del servizio del debito è il risultato della risoluzione della seguente equazione:





$$\sum_{t=1}^s \left(\frac{SD}{(1+i)^t} \right) = DN$$

dove:

s = anni di durata residua della concessione;

i = tasso di interesse di mercato pari alla media del tasso Euribor a 3 mesi rilevato nell'ultimo mese dell'esercizio di riferimento, maggiorato di un margine dell'1,0%;

DN = debito finanziario netto di fine esercizio risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Il Debito finanziario netto (DN) è dato dalla somma algebrica delle seguenti attività e passività finanziarie dello stato patrimoniale di bilancio:

(+)	Passività finanziarie correnti e non correnti
(-)	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
(-)	Altre attività finanziarie correnti e non correnti
(=)	Debito finanziario Netto

In applicazione a quanto previsto alla Delibera Cipe n. 39/2007 del 15 Giugno 2007, al fine di assicurare gradualità all'evoluzione tariffaria, si prevede l'inclusione o la deduzione di poste figurative nei costi ammessi.

Le poste figurative maturate nell'anno vengono portate ad incremento del Flusso di cassa operativo disponibile per il servizio del debito (FCO), mentre il progressivo valore delle stesse poste figurative viene portate a decremento del Debito finanziario netto (DN).

Il debito finanziario netto è decurtato del valore di subentro, riportato nel Piano finanziario allegato alla Convenzione, attualizzato al tasso di interesse di mercato pari alla media del tasso Euribor a 3 mesi rilevato nell'ultimo mese dell'esercizio di riferimento, maggiorato di un margine del 1,0%.

Il debito finanziario netto è maggiorato dell'importo delle eventuali garanzie reali (pegni e ipoteche) e/o personali (fidejussioni) e degli eventuali finanziamenti concessi dal Concessionario a società in via diretta o indiretta controllate o partecipate operanti nel settore delle infrastrutture.

Nel caso in cui il Concessionario disponga tra le proprie fonti di finanziamento di finanziamenti infruttiferi (o a tasso agevolato), il valore del debito finanziario netto di fine esercizio di cui sopra è rettificato della differenza tra il valore nominale del debito infruttifero e il valore attuale netto dello stesso calcolato al medesimo tasso di mercato di cui sopra.

II. VERIFICA E SANZIONI

Il Concessionario è tenuto annualmente a comunicare al Concedente, entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio, il calcolo del rapporto di cui sopra attestando il rispetto del vincolo di solidità patrimoniale richiesto pari a 1,2.

Il Concessionario provvede congiuntamente a trasmettere al Concedente le informazioni necessarie ai fini della verifica del corretto computo del rapporto, allegando altresì dichiarazione, da parte della società incaricata della revisione contabile del bilancio, di asseverazione della correttezza del computo fornito.

Qualora dal computo del debito finanziario netto, come sopra calcolato sulla base del bilancio di esercizio approvato, risulti una posizione finanziaria netta creditoria, il rispetto del requisito patrimoniale si intende assolto, fermo restando che il Concessionario è tenuto a trasmettere al Concedente, nei medesimi tempi di cui al precedente paragrafo, le informazioni necessarie ai fini della verifica del corretto computo della posizione finanziaria creditoria e della relativa asseverazione da parte della società incaricata della revisione contabile del bilancio.

Qualora dal bilancio di esercizio approvato il rapporto di cui sopra risulti inferiore al livello minimo richiesto pari a 1,2, il Concedente provvede alla comunicazione al Concessionario del grave inadempimento fissando un congruo termine, comunque non inferiore a 3 mesi, entro il quale il Concessionario dovrà provvedere a riequilibrare il rapporto al livello minimo richiesto mediante aumenti di capitale sottoscritti e versati da parte degli azionisti o strumenti assimilabili ovvero altri strumenti od operazioni idonee volte alla riduzione dell'esposizione debitoria. Nel caso in cui, decorsi 3 mesi dal termine assegnato, il Concessionario non abbia posto rimedio all'inadempimento, il Concedente può attivare la procedura di decadenza.

Il riequilibrio dell'indice può avvenire tramite aumenti di capitale (o forme equivalenti, quali ad esempio versamenti in conto aumenti di capitale) che sono da conteggiarsi a incremento del "Flusso di cassa operativo disponibile per il servizio del debito". In considerazione del rilevante piano degli investimenti di cui alla Convenzione Unica:

- a) l'applicazione dell'indice di solidità patrimoniale è sospeso nel periodo di costruzione e per un periodo di 5 anni dall'entrata in esercizio dell'infrastruttura, per consentire il raggiungimento della piena operatività e il regime di volumi di traffico previsti;
- b) dal denominatore dell'indice (il debito netto di fine esercizio) sono scomutate le forme di finanziamento non bancarie erogate da enti o società statali a condizioni diverse.



Inoltre sono da applicarsi i requisiti di solidità patrimoniale presenti nel Piano economico-finanziario allegato alla Convenzione, quale rapporto tra patrimonio netto e debiti finanziari.

